



**COMUNE DI LIVORNO**

**COMPENSI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA CIVICA COMUNALE  
(art. 9 d.l. 90/2014 come da legge di conversione n. 114/2014)**

Al fine di integrare le previsioni regolamentari sui compensi agli Avvocati dell'ente, di cui alla delibera GC n. 297/2013, ai contenuti dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014 convertito nella l. 114/2014, e facendo in ogni caso salvi gli esiti della sentenza n. 439/2016 del Tribunale di Livorno riguardo al contenzioso in essere ed i successivi esiti del ricorso presentato in appello dall'amministrazione, le parti convengono sui contenuti del presente accordo:

1. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione, la cui ripartizione deve avvenire sulla base del rendimento individuale secondo criteri oggettivamente misurabili.
2. Il necessario presupposto soggettivo è la condizione di appartenenza dei soggetti beneficiari all'Avvocatura Civica stabilmente costituita nell'ente stesso;
3. L'assegnazione degli affari contenziosi è operata dal Dirigente dell'Avvocatura civica, secondo principi di parità di trattamento, di equa ripartizione dei carichi di lavoro, e ove possibile di specializzazione professionale, tenendo tuttavia conto - vista la specifica consistenza degli organici nel nostro ente - dell'esigenza di mantenere la necessaria e più funzionale interscambiabilità degli avvocati nell'istruzione e trattazione di ciascuna causa.
4. La ripartizione dei compensi tra i legali in presenza di sentenze favorevoli avviene di norma in parti uguali, salvo il caso in cui il contenzioso sia stato affidato individualmente, dandone in tal caso adeguata motivazione.
5. I compensi professionali sono corrisposti agli avvocati operanti presso l'Avvocatura Civica, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Ente, e che abbiano curato con esiti favorevoli la difesa in giudizio dell'Amministrazione.
6. I compensi professionali agli avvocati in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti sono corrisposti quando dette spese siano effettivamente recuperate, andando ad alimentare apposito fondo da ripartire annualmente. In caso di pronunciata compensazione integrale delle spese i compensi saranno corrisposti annualmente nei limiti dei complessivi stanziamenti 2013 (ex art. 9 c. 6 del medesimo d.l. 90).
7. I predetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati a cui sia stato affidato l'incarico attraverso apposito mandato.
8. La liquidazione dei compensi per sentenze favorevoli con compensazione è effettuata con cadenza annuale, in riferimento alla generalità dei provvedimenti giurisdizionali depositati nell'anno precedente. Detta liquidazione viene effettuata con atto del Dirigente del Settore Organizzazione Personale e Controllo, facendo riferimento ad appositi capitoli del bilancio dell'ente, previa predisposizione di notule preventivamente redatte e inviate con propria Relazione illustrativa dall'Avvocato Dirigente altresì al Segretario Generale, e Direttore Generale se nominato, e per conoscenza al Sindaco, ai Revisori dei conti e al dirigente dei servizi finanziari. La relazione illustrativa, oltre ai contenuti di cui ai punti successivi, dovrà riportare l'esatta indicazione della data di deposito del provvedimento giurisdizionale. La redazione delle notule deve avvenire sulla base dei valori tabellari di cui al Decreto dal Ministero della Giustizia n. 55/2014, od a quelli vigenti al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale cui si riferiscono, indicati dal Ministero stesso in attuazione di quanto disposto dalla l. n. 247/2012.
9. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli Avvocati, rendicontate e liquidate secondo modalità analoghe a quelle richiamate al presente articolo, corrisponde a quanto determinato dai Giudici ed effettivamente incassato dal Comune, comprese le spese ed i compensi per l'eventuale successiva fase esecutiva, al netto delle spese generali forfettariamente fissate, come da art. 2 c.

2 del D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%. Le somme recuperate sono accantonate, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, in apposito capitolo, con riferimento al quale viene quindi adottato l'atto di ripartizione a consuntivo annuo.

10. Nei casi di cui ai punti precedenti, ai fini della liquidazione dei compensi, il Dirigente Avvocato deve predisporre, per ciascuna causa, una Relazione illustrativa nella quale si dia esattamente conto degli elementi caratterizzanti la causa stessa con particolare riferimento a:
  - puntuale rispetto dei termini processuali, con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
  - puntuale svolgimento dell'attività consultiva, rispetto anche alle esigenze manifestate dall'Amministrazione;
  - cura attenta delle attività di udienza, con particolare riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;
  - rispetto delle direttive manifestate dall'amministrazione, con tempestivo aggiornamento degli uffici circa lo stato del contenzioso in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso;
  - costituzione non formale nei giudizi di fronte al Tar, non seguita da alcuna attività difensiva concreta.
11. Nell'ipotesi di sentenze con recupero delle spese dalla controparte, ai fini della valutazione del rendimento individuale, si tiene conto di quanto illustrato nella relazione di cui al comma 3. Laddove gli avvocati, durante lo svolgimento della causa, non abbiano corrisposto pienamente alle esigenze di adeguatezza della difesa in giudizio, il loro compenso può essere decurtato fino alla percentuale massima del 70% sulla base di quanto disposto dal Dirigente Avvocato.
12. Ai fini di cui al comma precedente, nella valutazione del rendimento individuale dovrà tenersi conto altresì della effettiva condivisione del mandato difensivo, dei livelli di complessità delle questioni giuridiche trattate, della loro novità, della dimensione delle relazioni instaurate con gli uffici interessati al contenzioso, della rilevanza per l'ente della vertenza, nonché dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato con riguardo al numero ed alla qualità degli affari trattati
13. Le previsioni di cui alla presente disciplina si applicano con riferimento ai compensi che vengono a maturarsi relativamente a cause instaurate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo. A decorrere dal 19/8/2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, e fino all'entrata in vigore della presente disciplina, la liquidazione dei compensi per sentenze favorevoli depositate in tale periodo avverrà sulla base delle previsioni del d.l. 90 di immediata precettività, tra cui, in particolare, la rendicontazione sulla base del rendimento individuale ed il limite dello stanziamento complessivo erogabile di cui all'art. 9 c. 6 del d.l. 90 relativo alle sentenze con compensazione delle spese.
14. Al fine di consentire il monitoraggio sull'andamento del contenzioso giurisdizionale dell'ente, il Dirigente Avvocato trasmette con cadenza trimestrale al Sindaco ed al Segretario Generale una Relazione descrittiva dell'andamento delle vertenze in corso e/o definite. I dati relativi ai compensi professionali erogati agli avvocati vengono riportati nelle pertinenti sotto sezioni presenti in "Amministrazione trasparente" a cura del Settore Organizzazione Personale e Controllo.

Livorno, lì 11 aprile 2017

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

f.to Giuseppe Ascione

Per le Organizzazioni sindacali Area Dirigenza

f.to Alessandro Parlanti – CGIL

f.to Fabio Saller – UIL

f.to Nicola Falleni – per l'assemblea dei dirigenti

## **Nota congiunta del 11.4.2017**

La RSA dirigenti evidenzia che il testo proposto per la sottoscrizione dell'accordo, pur condivisibile in linea generale, non presenta riferimenti al personale in quiescenza, a differenza di quanto indicato nell'intesa sottoscritta per il personale del comparto. Il Segretario Generale propone di sottoscrivere una dichiarazione congiunta sull'argomento come di seguito riportata:

“Le parti concordano nel ritenere che gli emolumenti derivanti dall'applicazione del regolamento sull'erogazione dei compensi agli avvocati interni spettino, nella misura e secondo l'apporto prestato da ciascuno di essi, indipendentemente dal sopravvenuto stato di quiescenza, purché maturati durante in costanza rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia retributiva”.

La RSA dirigenti concorda e sottoscrive unitamente al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, Dott. Giuseppe Ascione, la presente nota congiunta.

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica  
f.to Giuseppe Ascione

I Componenti della RSA dirigenti

f.to Alessandro Parlanti – CGIL

f.to Fabio Saller – UIL

f.to Nicola Falleni in rappresentanza dell'Assemblea dei dirigenti